



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

Obiettivo specifico intersettoriale anno 2018 n. 2 "Elaborazione di una proposta organica di legge di iniziativa regionale in materia di politiche giovanili"

REGIONE CAMPANIA

Settore I Commissione

ultimo aggiornamento: 23/05/2018

L.R. 12/02/2018, n. 2 (Artt. 4, 10)	pag. 4
<i>Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania.</i>	
L.R. 06/02/2018, n. 1 (Artt. 1, 9, 12-15)	pag. 6
<i>Norme in materia di informazione e comunicazione. Pubblicata nel B.U. Campania 6 febbraio 2018, n. 11</i>	
L.R. 09/10/2017, n. 30 (Artt. 3, 9)	pag. 11
<i>Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute.</i>	
L.R. 22/05/2017, n. 12 (Artt. 4, 16)	pag. 13
<i>Sistema di Protezione Civile in Campania.</i>	
L.R. 22/05/2017, n. 11 (Artt. 3, 6)	pag. 16
<i>Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania.</i>	
L.R. 20/01/2017, n. 3 (Artt. 7, 9)	pag. 19
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017.</i>	
L.R. 17/10/2016, n. 30 (Artt. 2, 3, 5, 7, 8, 14)	pag. 21
<i>Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva.</i>	
L.R. 08/08/2016, n. 26.	pag. 27
<i>Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani.</i>	
L.R. 08/08/2016, n. 22 (Art. 17, 28)	pag. 40
<i>Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0.</i>	
L.R. 13/06/2016, n. 21.	pag. 42
<i>"Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani). Istituzione della Banca delle terre Campane".</i>	
L.R. 05/04/2016, n. 6 (Artt. 4, 20, 29)	pag. 45
<i>Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016. Pubblicata nel B.U. Campania 5 aprile 2016, n. 22.</i>	
L.R. 18/01/2016, n. 1 (Artt. 10, 12)	pag. 48
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il</i>	

*triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.*

L.R. 23/12/2015, n. 17. pag. 51

*Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l'accesso ai giovani).*

L.R. 08/08/2014, n. 18 (Artt. 2,15,21, 31) pag. 54

*Organizzazione del sistema turistico in Campania.*

L.R. 25/11/2013, n. 18 (Artt. 3, 17, 20, 27, 30) pag. 58

*Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative.*

L.R. 23/11/2013, n. 17 (Artt. 2, 30) pag. 62

*Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania.*

L.R. 06/09/2013, n. 13 (1) (Artt. 9, 17-18) pag. 65

*Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale.*

L.R. 06/07/2012, n. 16. pag. 67

*Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti.*

**Campania****L.R. 12/02/2018, n. 2 (Art. 4, 10)****Norme per la promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania.****Pubblicata nel B.U. Campania 13 febbraio 2018, n. 13.**

---

**Art. 4 Formazione.****In vigore dal 14 febbraio 2018**

1. La Regione, attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, promuove e sostiene percorsi formativi:

a) di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

b) per valorizzare le attività delle Università della terza età, comunque denominate, per l'acquisizione di conoscenze non formali nei differenti campi del sapere;

c) delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, allo scopo di favorire la conciliazione della vita lavorativa e familiare dei loro figli;

d) per la sicurezza domestica, stradale e per una gestione efficace del risparmio;

e) per la promozione di azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e contrasto delle truffe e dei raggiri ai danni della popolazione anziana;

f) per programmi di impegno sociale di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà;

g) per la promozione di iniziative tese al recupero dell'artigianato e degli antichi mestieri, con la valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane, anche a sostegno di nuove opportunità formative e lavorative in favore dei giovani;

h) per favorire una sana alimentazione, la pratica di corretti stili di vita, l'aumento del benessere, la migliore socializzazione anche attraverso l'attività fisica, di carattere ludico-sportiva non agonistica;

i) per l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali;

l) per gli interventi, che favoriscano il completamento graduale dell'attività lavorativa durante il passaggio alla fase di quiescenza e la trasmissione dell'esperienza professionale ai più giovani nell'ambito di percorsi di orientamento o prima formazione, quale componente della più ampia azione per l'invecchiamento attivo e la salvaguardia del benessere psico-fisico e sociale della popolazione anziana, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

m) per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti delle persone anziane;

n) per l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni ed ai servizi digitali favorendo la sinergia tra gli organismi attivi nel territorio.

---

**Art. 10 Norma finanziaria.****In vigore dal 14 febbraio 2018**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2018 mediante incremento per euro 100.000,00 a valere sulla Missione 12,

**L.R. 12/02/2018, n. 2 (Art. 4, 10)**

Programma 03, Titolo 1 e contestuale decremento, per l'anno 2018, della medesima somma a valere sulla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.

**L.R. 06/02/2018, n. 1 (Artt. 1, 9, 12-15)****Campania****L.R. 06/02/2018, n. 1 (Artt. 1, 9, 12-15)****Norme in materia di informazione e comunicazione.****Pubblicata nel B.U. Campania 6 febbraio 2018, n. 11.**

## TITOLO I

## Disposizioni generali

**Art. 1 Oggetto e finalità.****In vigore dal 7 febbraio 2018**

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 9 e 21 della Costituzione e dell'*articolo 8* dello Statuto, riconosce il sistema integrato dell'informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l'attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico e si pone in attuazione delle previsioni normative di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), riconosce e promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di imprese di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e Startup, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.

**Art. 9 Misure di sostegno.****In vigore dal 7 febbraio 2018**

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui all'articolo 12, la Regione, nel rispetto ed in coerenza con la normativa nazionale vigente e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, finanzia progetti volti a favorire:

- a) la professionalizzazione del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo

**L.R. 06/02/2018, n. 1 (Artt. 1, 9, 12-15)**

con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile, favorendo l'assunzione e la stabilizzazione del personale che opera presso le redazioni;

b) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali, anche attraverso studi e ricerche che permettano la conoscenza e l'aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione dei sistemi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;

c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale;

d) la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali di un flusso informativo sulle attività della Regione completo e costantemente aggiornato;

e) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo per la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;

f) iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni e della cultura campana, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri dove risultano insediate comunità di origine campana;

g) la formazione e l'aggiornamento dei giornalisti e del personale tecnico, attraverso corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione radiotelevisiva, con riferimento alle nuove tecnologie e all'uso appropriato e non discriminatorio del linguaggio;

h) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale e sulle istituzioni nazionali e regionali.

2. L'accesso ai contributi dei progetti presentati dai beneficiari di cui all'articolo 8 e da finanziarie attraverso il Fondo di cui all'articolo 12 è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti attraverso il ricorso all'uso della LIS e di ogni altra forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata;

b) priorità per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di cittadinanza;

c) priorità per iniziative dedicate a informare e a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;

d) priorità per i progetti che promuovono l'educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;

e) innovatività della proposta e utilizzo delle nuove tecnologie.

---

**TITOLO IV****Norme finanziarie e finali****Art. 12 Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale.****In vigore dal 7 febbraio 2018**

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'*articolo 21* della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché al fine di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa locale, ad integrazione di quanto disposto dalla legge n. 198/2016 è istituito un fondo ad esaurimento denominato "Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione

**L.R. 06/02/2018, n. 1 (Artt. 1, 9, 12-15)**

dell'informazione locale".

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per i progetti da finanziare mediante il Fondo di cui al comma 1, i tempi e le procedure per l'erogazione del contributo, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente legge.

3. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge, nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo e la sua completa erogazione, costituisce causa di decadenza dai contributi, con recupero delle somme eventualmente erogate. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi.

4. Il contributo è comunque revocato qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario.

---

**Art. 13 Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.  
In vigore dal 7 febbraio 2018**

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

---

**L.R. 06/02/2018, n. 1 (Artt. 1, 9, 12-15)****Art. 14 Modifiche alla legge regionale 9/2002.****In vigore dal 7 febbraio 2018**

1. La legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per la comunicazione - CO.RE.COM.), è così modificata:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, è così modificata:

1) al numero 9) dopo la parola "cura" sono aggiunte le seguenti ", in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione, ";

2) al numero 10) dopo la parola "Opportunità," sono aggiunte le seguenti "con l'Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione, ";

b) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis

(Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione)

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio regionale sull'informazione e sulla comunicazione.

2. L'Osservatorio, in stretto raccordo con il CORECOM:

a) promuove il monitoraggio del contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore dell'informazione e della comunicazione;

b) elabora proposte e iniziative finalizzate a stimolare il comparto dell'informazione e della comunicazione a livello regionale;

c) promuove la cooperazione con ulteriori organismi regionali e locali impegnati nella vigilanza e nel monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione al fine di prevenire episodi di discriminazione;

d) promuove attività di educazione all'informazione, inviando proposte alla Giunta regionale.

3. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato ed è composto da:

a) un delegato del Presidente della Giunta regionale assistito dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia;

b) il presidente del CORECOM;

c) il presidente della Commissione consiliare competente in materia di editoria o consigliere delegato;

d) un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti;

e) un rappresentante della sezione regionale della Federazione nazionale stampa italiana;

f) un rappresentante degli editori, designato dalle relative associazioni di categoria.

4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, rimborso, gettone o compenso comunque denominato."

**L.R. 06/02/2018, n. 1 (Artt. 1, 9, 12-15)****Art. 15 Norma finanziaria.  
In vigore dal 7 febbraio 2018**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2018 e 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulla Missione I, Programma I, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria 2018-2020.

**Campania****L.R. 09/10/2017, n. 30 (Artt. 3, 9)****Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute.****Pubblicata nel B.U. Campania 9 ottobre 2017, n. 74.****Art. 3 Interventi antifumo.****In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e nelle pertinenze esterne, specificamente individuate dall'*articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3* (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le aziende sanitarie locali realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove la completa assenza di fumo nelle scuole e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore educativo e formativo di minori e degli studenti.

3. La Regione promuove l'educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.

4. Le aziende sanitarie locali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:

- a) di tipo informativo ed educativo;
- b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
- c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, se possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.

5. La Regione può anche prevedere (4):

a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;

b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzano e premiano l'immagine di aziende, comprese le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, che si impegnano attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

---

(4) Alinea così sostituito dall'art. 14, comma 11, lettera c), L.R. 29 dicembre 2017, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

**L.R. 09/10/2017, n. 30 (Artt. 3, 9)****Art. 9 Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria.****In vigore dal 10 ottobre 2017**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 1, di un apposito fondo denominato "Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente", con una dotazione pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, iscritto a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

**Campania****L.R. 22/05/2017, n. 12 (Artt. 4, 16)****Sistema di Protezione Civile in Campania.****Pubblicata nel B.U. Campania 22 maggio 2017, n. 41.****Art. 4 Funzioni e compiti della Regione.****In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale e ai fini dell'adeguato svolgimento:

a) indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale;

b) pianifica i possibili scenari di rischio, elaborando ed aggiornando, in sinergia con gli enti locali territoriali, il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico (frane, idraulico-alluvionale, costiero), sismico, vulcanico, da precipitazione nevosa e da incidente industriale e determina i criteri operativi e le modalità delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio localizzate a livello territoriale;

c) predispone linee guida per la redazione dei programmi regionali di previsione, di prevenzione, di informazione ai cittadini e formazione degli operatori di protezione civile e dei piani territoriali, comunali e intracomunali di emergenza, sulla base degli indirizzi e criteri generali formulati dal dipartimento della protezione civile;

d) conserva e gestisce l'archivio aggiornato dei piani territoriali, comunali, intercomunali di protezione civile e di ogni ulteriore informazione utile fornita dai soggetti che concorrono al sistema di protezione civile;

e) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di emergenza;

f) supporta gli enti locali nelle attività di preparazione all'emergenza e al soccorso;

g) dispone gli interventi per il superamento dell'emergenza e di primo recupero in conformità a quanto previsto dall'articolo 10;

h) definisce gli standard formativi ed organizzativi per garantire una qualificazione adeguata del personale e un'organizzazione efficace delle strutture impegnate nelle attività di protezione civile, mediante corsi e programmi educativi, anche con la costituzione di presidi territoriali e con l'organizzazione di esercitazioni periodiche, stabilendo intese con le altre Regioni per le attività di comune interesse;

i) promuove la formazione di una cultura di protezione civile della popolazione e in particolare dei giovani;

l) provvede all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile in ambito regionale, nonché all'informazione della popolazione in concorso con i sindaci, sulla base delle segnalazioni degli enti locali e dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio;

m) stabilisce, d'intesa con tutti i soggetti territorialmente interessati e le strutture operative dello Stato presenti sul territorio regionale, le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi coordinati di cui all'articolo 1, comma 2;

n) nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa;

o) promuove il potenziamento e lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile e l'organizzazione del volontariato, dei coordinamenti provinciali, delle

**L.R. 22/05/2017, n. 12 (Artt. 4, 16)**

associazioni e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio;

p) istituisce un tavolo permanente la cui partecipazione è a titolo gratuito, per monitorare le fasi dei piani predisposti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell'attività vulcanica del Vesuvio e del complesso vulcanico dei Campi Flegrei.

2. La Regione può coordinare, sulla base di convenzioni, la partecipazione dei componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

3. La Regione provvede, avvalendosi delle strutture amministrative regionali competenti in materia di protezione civile, al coordinamento ed all'impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.

4. Nell'ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato intervengono nell'organizzazione della Colonna mobile regionale. L'iscrizione al Registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste. Le modalità di iscrizione ed archivio del Registro sono stabilite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente del Consiglio regionale.

5. La colonna mobile regionale è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita da un insieme di uomini, attrezzature e con procedure operative in grado di intervenire tempestivamente negli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

6. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce l'istituzione delle Sale Operative Provinciali Integrate di protezione civile, di seguito denominate SOPI, allocate presso le strutture provinciali del genio civile regionale e di cui fanno parte anche ulteriori strutture preesistenti sul territorio provinciale e funzionali all'attività di protezione civile, individuate ed organizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Le SOPI, articolazioni territoriali di protezione civile, sono strutture di riferimento del volontariato di protezione civile. Ad esse affluiscono le notizie ed i dati relativi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 225/1992. Al verificarsi o in previsione di un'emergenza, alle attività delle SOPI concorrono, ai sensi della legge 225/1992 anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e le altre strutture operative del sistema nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 11 della medesima legge. Le SOPI si raccordano con il Prefetto della provincia interessata, cui competono tutte le attività di coordinamento del soccorso di cui all'articolo 14 della legge 225/1992 (3).

7. La Regione si avvale della sala operativa regionale ubicata presso il centro regionale di protezione civile, attiva 24 ore su 24. Essa è composta da personale specializzato e gestisce le operazioni di soccorso in caso di emergenza. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 225/1992 e all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della presente legge, la sala operativa regionale, in accordo con il Prefetto competente, fornisce le informazioni alle SOPI sull'entità dell'evento, la tipologia e la quantificazione dell'intervento. Per contattare la sala operativa regionale è attivo un call-center. Gli enti pubblici o le aziende private che, a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, stabiliscono un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. La Regione Campania, al fine di assicurare una efficace e

**L.R. 22/05/2017, n. 12 (Artt. 4, 16)**

tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, promuove la costituzione di una rete-radio regionale, anche attraverso l'uso di una frequenza radio, nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità.

8. La Regione Campania organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con il supporto della scuola regionale "Ernesto Calcara" rivolti alle comunità locali, alle comunità scolastiche ed ai volontari, al fine di sviluppare una cultura diffusa di protezione civile. Per l'espletamento dell'attività formativa si provvede con personale regionale e attraverso convenzioni con esperti esterni.

9. La Regione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare i criteri operativi nelle fasi di previsione e prevenzione, il necessario concorso all'opera di soccorso durante l'emergenza;

b) rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle ordinanze, di cui all'articolo 5 della legge 225/1992;

c) assicura il raccordo della sala operativa regionale con le SOPI presenti nelle province;

d) esercita il coordinamento degli interventi urgenti e delle iniziative per quegli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 che, per gravità ed estensione territoriale, coinvolgono più province, coordinando l'utilizzo delle risorse disponibili in ambito regionale per le emergenze di livello sovra provinciale ed assicurando il raccordo della sala operativa regionale con le SOPI;

e) predispose la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete regionale degli idropluviometri al fine di migliorare l'efficienza del servizio di protezione civile nell'ambito dell'emergenza idrogeologica.

10. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

---

*(3) Comma così modificato dall'art. 14, comma 9, lettera b), L.R. 29 dicembre 2017, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).*

TITOLO III  
Norme finanziarie  
Capo I  
Disposizioni finanziarie

**Art. 16 Norma Finanziaria.  
In vigore dal 23 maggio 2017**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nell'ambito delle dotazioni della Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 e 2 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

**Campania****L.R. 22/05/2017, n. 11 (Artt. 3, 6)****Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania.****Pubblicata nel B.U. Campania 22 maggio 2017, n. 41.****Art. 3 Interventi.****In vigore dal 23 maggio 2017**

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole, concernenti:

a) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;

b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;

c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione;

e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) l'attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;

g) l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;

h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;

i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (peer education).

2. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito

**L.R. 22/05/2017, n. 11 (Artt. 3, 6)**

previsto per il gratuito patrocinio.

---

**Art. 6 Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo.  
In vigore dal 23 maggio 2017**

1. La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo, di seguito denominato Comitato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato:

a) raccoglie ed aggiorna i dati provenienti dal territorio regionale relativi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) predispone un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale come previsto dalle vigenti norme in materia e dall'articolo 3, al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori;

c) collabora con gli assessorati regionali competenti e con gli operatori sul territorio alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento e di sicurezza in rete;

d) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente, indirizzi, pareri, informazioni e studi in materia;

e) propone protocolli di collaborazione con gli enti statali, locali e con le istituzioni nonché convenzioni tra le scuole e le ASL;

f) collabora con gli assessorati regionali competenti alla predisposizione del programma delle iniziative previste all'articolo 5;

g) promuove la costituzione di una rete di associazioni scolastiche e studentesche finalizzata alla lotta al bullismo ed al cyberbullismo;

h) predispone un regolamento interno di funzionamento delle riunioni;

i) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Sono componenti del Comitato:

a) il presidente della Giunta regionale, o suo delegato;

b) l'assessore regionale alla formazione e pari opportunità, o suo delegato;

c) l'assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato;

d) l'assessore regionale alle politiche giovanili, o suo delegato;

e) l'assessore regionale all'istruzione, o suo delegato;

f) il presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato;

g) il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania, o suo delegato;

h) il presidente del Co.Re.Com. della Campania, o suo delegato;

i) il referente del Nucleo operativo dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (USR);

l) un rappresentante del Forum regionale dei giovani;

m) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni dei genitori della scuola (FoRAGS) per la Regione Campania.

**L.R. 22/05/2017, n. 11 (Artt. 3, 6)**

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato per perseguire le finalità previste all'articolo 1:

- a) esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e delle comunicazioni sociali telematiche;
- b) rappresentanti delle forze dell'ordine, della polizia postale e delle comunicazioni, delle procure e dei tribunali dei minori;
- c) soggetti previsti all'articolo 4;
- d) operatori della rete internet.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spese.

6. La struttura regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Comitato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

7. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

8. Sono pubblicati nel sito tematico della Regione le informazioni, gli studi e le iniziative utili al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

---

**Campania****L.R. 20/01/2017, n. 3 (Artt. 7, 9)****Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017.****Pubblicata nel B.U. Campania 20 gennaio 2017, n. 7.****Art. 7 Azioni per il diritto allo studio.****In vigore dal 20 gennaio 2017**

1. Al fine di tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e all'istruzione dei giovani campani e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, è istituito il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore". La Giunta regionale, con deliberazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari a valere sul Fondo, da concedere su richiesta degli istituti di istruzione di secondo grado anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese sostenute per le utenze elettriche, telefoniche, acqua e gas. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificati in 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante l'istituzione del Fondo di cui al presente comma nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo 1 da incrementare tramite prelevamento di somme di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

2. Al fine di concedere borse di studio ai minori detenuti presso gli istituti di pena siti nel territorio campano e ai minori a rischio di emarginazione o coinvolgimento in attività criminose, nonché per la promozione di progetti per la lotta alla dispersione scolastica e la difesa del diritto allo studio dei giovani a rischio, è istituito un apposito Fondo nell'ambito della Missione 4, Programma 7, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

**Art. 9 Azioni per la ricerca scientifica e tecnologica.****In vigore dal 20 gennaio 2017**

1. Al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e contribuire alla formazione dei giovani ricercatori universitari, è stanziato un contributo straordinario a favore della società consortile Biogem per l'anno 2017, di euro 800.000,00 e, per le medesime finalità, a favore della società consortile Ceinge-Biotecnologie Avanzate è stanziato un contributo straordinario, per l'anno 2017, di euro 500.000,00. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con incremento della Missione 14, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il 2017 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I per il 2017.

**L.R. 20/01/2017, n. 3 (Artt. 7, 9)**

2. Al fine di promuovere e valorizzare la ricerca nei settori della geofisica e della vulcanologia nel quadro di progetti strategici regionali nazionali ed internazionali, è concesso un contributo straordinario per l'anno 2017 di euro 100.000,00 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Napoli. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.

3. La Regione Campania, per promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese del settore del commercio ed artigianato ed incentivare l'occupazione nei medesimi ambiti, favorisce la predisposizione di accordi con le Camere di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura al fine di selezionare imprese che manifestano interesse ad investire nell'innovazione tecnologica della propria attività, attraverso la concessione di contributi a ciò finalizzati, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e della normativa europea in materia di aiuti di Stato, da un minimo di 15.000,00 euro ad un massimo di 30.000,00 euro. I medesimi accordi, anche su proposta dei centri di assistenza tecnica delle diverse Associazioni di categoria, promuovono lo sviluppo degli incubatori dei mestieri tradizionali regionali quale fattore essenziale di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Dopo il comma 4, dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) è inserito il seguente: "4-bis. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia, per far fronte alle situazioni di disagio sociale del settore, le disposizioni di cui al comma 4, lettere c) e d) non si applicano ai soggetti che esercitano l'attività di commercio su aree pubbliche fino alla scadenza delle concessioni rese ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede mediante le risorse di cui alla Missione 14, Programma 1, Titolo II.

---

**Campania****L.R. 17/10/2016, n. 30 (Artt. 2, 3, 5, 7, 8, 14)****Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva.****Pubblicata nel B.U. Campania 17 ottobre 2016, n. 69.****Art. 2 Finalità e obiettivi.****In vigore dal 18 ottobre 2016**

1. La presente legge, promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, favorisce la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati e si pone i seguenti obiettivi:

a) sostenere, promuovere e valorizzare lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale, realizzate in Regione Campania, nella prospettiva di favorire la nascita e l'espansione di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, anche per la promozione del territorio con strategie adatte ad attrarre produzioni nazionali ed internazionali, garantendo in particolare un'equa e proporzionata ripartizione delle risorse finanziarie a tal fine erogate;

b) sostenere e favorire la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso i festival, le rassegne, i premi, di carattere nazionale e internazionale, le attività delle associazioni culturali e altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrono all'accrescimento, alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto generazionale, al dialogo interculturale in relazione ad opere indipendenti, d'interesse regionale e d'autore e all'educazione delle giovani generazioni;

c) ricercare, raccogliere, catalogare, conservare, studiare e valorizzare l'ingente patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione Campania e dei suoi autori, renderlo fruibile al più ampio pubblico, anche in forma multimediale, con particolare riferimento alle scuole, alle Università, all'Accademia delle belle arti e ai centri di formazione non solo italiani, attraverso la creazione di una mediateca regionale;

d) sostenere e sviluppare percorsi di formazione al cinema e agli audiovisivi sia come arricchimento culturale delle conoscenze e competenze delle giovani generazioni sia come acquisizione e crescita di capacità tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro nei settori connessi all'attività cinematografica;

e) favorire la massima diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi, con particolare riguardo al patrimonio regionale, al cinema di qualità e alle sale d'essai, contribuendo a realizzare un'razionale diffusione delle sale cinematografiche, dei luoghi e delle strutture adatte allo spettacolo cinematografico e dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo;

f) potenziare e sviluppare i compiti ed il ruolo della Film Commission Regione Campania (FCRC) nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidandole le funzioni di organismo di cura, sostegno e coordinamento delle attività cinematografiche e audiovisive definite dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa in relazione agli ambiti e agli interventi previsti, al fine di garantire competenza, efficienza e semplificazione;

g) sostenere la realizzazione di interventi integrati volti a favorire l'accesso e la fruizione dei disabili alle produzioni cinematografiche e audiovisive;

h) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire il cine-turismo e una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi anche attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia rivolte ai disabili;

i) favorire con un'adeguata opera di informazione, l'accesso alle risorse

**L.R. 17/10/2016, n. 30 (Artt. 2, 3, 5, 7, 8, 14)**

dell'Unione Europea anche attraverso forme dirette di partecipazione;

l) sostenere, promuovere e valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale della Campania con riferimento alle tradizioni popolari, religiose, di artigianato ed etnomusicologiche ampiamente diffuse sull'intero territorio regionale.

2. Per quanto concerne il quadro definitorio si fa riferimento alla normativa vigente a livello nazionale.

---

**Art. 3 Funzioni e compiti della Regione.  
In vigore dal 18 ottobre 2016**

1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo a:

a) lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale, realizzate in Regione Campania, nella prospettiva di favorire la nascita e l'espansione di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva;

b) azioni mirate ad attività documentaristiche con finalità di diffusione tra le nuove generazioni del patrimonio della cultura e delle tradizioni della Regione Campania;

c) iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;

d) la promozione e il sostegno alla filiera della produzione creativa con sede in Campania legata al comparto cinematografico ed audiovisivo, promuovendo, altresì, il confronto con le esperienze nazionali e internazionali;

e) implementazione della banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo;

f) la promozione di attività e di manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania;

g) progetti finalizzati ad accrescere la partecipazione dei giovani ad iniziative cinematografiche e audiovisive anche attraverso piattaforme digitali;

h) l'identificazione e la valorizzazione di itinerari del cinema in Campania al fine di promuovere il turismo legato al cinema;

i) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;

l) progetti diretti alla crescita di nuovi talenti e nuove professionalità;

m) il coordinamento tra attività formative ed attività culturali connesse all'attività cinematografica attraverso la promozione e la messa in rete di progetti formativi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado;

n) l'attività di sale cinematografiche, che svolgono attività continuativa e prioritariamente finalizzata alla programmazione di opere audiovisive di qualità, di interesse culturale e provenienza regionale;

o) azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;

p) lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con

**L.R. 17/10/2016, n. 30 (Artt. 2, 3, 5, 7, 8, 14)**

particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo;

q) progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo regionale;

r) interventi, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, per il potenziamento e la creazione di servizi per l'informazione, comunicazione e documentazione finalizzati alla promozione del patrimonio artistico del cinema, delle opere cinematografiche ed audiovisive che consentano il libero accesso alla memoria cinematografica e audiovisiva del territorio campano;

s) iniziative tese alla promozione di mediateche e cineteche territoriali per la valorizzazione di progetti regionali e locali;

t) il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Campania;

u) lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le Università e il sistema economico produttivo e finanziario.

2. La Regione assicura la massima semplificazione delle procedure amministrative di competenza e la certezza dei tempi della decisione al fine di consentire, nel modo più efficiente possibile, le produzioni cinematografiche ed audiovisive sul territorio campano.

3. La Regione persegue l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori collegati alle attività cinematografiche e audiovisive attraverso idonei percorsi di formazione relativi alle qualifiche professionali presenti nel repertorio regionale delle qualificazioni. Per tali finalità sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli stessi operatori allo scopo di garantire una permanenza qualificata nello specifico settore lavorativo;

c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese esistenti e per sostenere la creazione di nuove imprese e figure professionali.

---

**TITOLO II**

Misure per la programmazione, la partecipazione, la promozione e la semplificazione

**Art. 5 Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva.****In vigore dal 1 aprile 2017**

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati resi disponibili dalla FCRC, sentiti i rappresentanti degli ambiti professionali di tutte le aree del comparto sviluppo e produzione, promozione e valorizzazione, formazione, esercizio, approva, previo parere della Commissione consiliare permanente competente in materia, il

**L.R. 17/10/2016, n. 30 (Artt. 2, 3, 5, 7, 8, 14)**

Programma triennale di interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva, di seguito Programma, che individua le priorità e le strategie degli interventi regionali a sostegno delle filiere del settore.

2. Il Programma, in coerenza con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER), individua in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità (3);

c) la tipologia degli interventi funzionali allo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, relativi ai seguenti ambiti:

1) produzione, incluso lo sviluppo di progetti e opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo ai giovani autori e sceneggiatori;

2) realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive con il coinvolgimento degli operatori del settore regionale;

3) promozione, inclusa la diffusione e la valorizzazione della cultura cinematografica attraverso il consolidamento dei festival del cinema, delle rassegne e dell'associazionismo regionale e delle piattaforme digitali;

4) formazione, inclusa quella professionale avanzata, promozione e messa a sistema degli enti formativi dell'audiovisivo e formazione del pubblico e dei più giovani;

5) incentivi alle imprese del settore cinematografico per l'ammodernamento delle aziende, la formazione continua e l'inserimento lavorativo di giovani attraverso tirocini, work experience e stage;

6) tutela e sostegno delle sale cinematografiche;

d) le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;

e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;

f) le forme di raccordo, confronto e collaborazione con i centri di ricerca e sperimentazione, le Università e i consorzi universitari, le scuole nazionali e territoriali di cinema e audiovisivo, anche per definire i percorsi formativi comuni e intersettoriali.

---

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 75, lettera a), L.R. 31 marzo 2017, n. 10, a decorrere dal 1° aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 84 della medesima legge).

**Art. 7 Sviluppo, creazione e produzione cinematografica e audiovisiva.  
In vigore dal 18 ottobre 2016**

1. La Regione, nell'ambito delle finalità descritte dall'articolo 2, lettera a), in coerenza con la programmazione per lo sviluppo delle attività produttive e nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente, attua interventi funzionali allo sviluppo e alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive, per promuovere e sostenere:

a) lo sviluppo di sceneggiature di opere cinematografiche e audiovisive sia attraverso borse di ricerca destinate a giovani autori, sia mediante contributi alle

**L.R. 17/10/2016, n. 30 (Artt. 2, 3, 5, 7, 8, 14)**

imprese, a parziale copertura dei costi per la scrittura, la ricerca, l'acquisizione di diritti, la partecipazione ad eventi di settore, forum e mercati nazionali ed internazionali, per la ricerca delle ambientazioni, i sopralluoghi ed in genere per tutte le attività di pre-produzione;

b) la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, intesa come il processo che porta alla realizzazione compiuta del prodotto cinematografico e audiovisivo, che comprende quindi le attività di preparazione, di riprese, di post - produzione e di implementazione della strategia produttiva e distributiva.

2. La Regione Campania, compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento europeo e nazionale, sostiene in linea prioritaria le opere che:

a) sono di provenienza regionale, oppure che abbiano regista o società di produzione con sede in Campania;

b) sono d'interesse regionale, trattino temi direttamente legati alla cultura, alla lingua e all'identità regionale, sviluppino tematiche legate al territorio o siano di particolare interesse e rilevanza per la Campania da suscitare l'attenzione in ambito nazionale e internazionale;

c) realizzano gran parte delle attività di produzione e post-produzione nel territorio regionale anche coinvolgendo risorse umane, maestranze e professionalità del territorio campano;

d) coinvolgono stagisti e giovani professionalità provenienti dalle scuole e dai centri formativi esistenti nel territorio campano, creando una sinergia efficace di investimento sulla formazione;

e) rispondono alle esigenze creative e logistiche del settore, creando tra l'altro spazi dedicati alla produzione, anche attraverso cine-porti per le fasi di preparazione, lavorazione e post produzione.

3. La Regione Campania predispone, in base alla dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 14 ed in relazione al Programma di cui all'articolo 5, una diversificazione delle risorse rispetto alle seguenti categorie di opere:

a) lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi a contenuto narrativo, di animazione e documentaristico con particolare riferimento alle opere prime e seconde;

b) opere televisive che investono prioritariamente sul territorio campano;

c) prodotti ed opere audiovisive per il web.

---

**Art. 8 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva.  
In vigore dal 18 ottobre 2016**

1. La Regione, nell'ambito delle finalità descritte nell'articolo 2, lettera b), in collaborazione con le istituzioni nazionali e gli enti territoriali, sostiene e promuove, nei limiti della dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 14 ed in relazione al Programma di cui all'articolo 5, manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e la crescita sociale, economica e turistica della Campania, quali:

a) i festival, le rassegne, le iniziative e i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio finalizzati alla

**L.R. 17/10/2016, n. 30 (Artt. 2, 3, 5, 7, 8, 14)**

promozione della cultura cinematografica ed alla valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori;

b) la creazione e il consolidamento di reti e circuiti di carattere regionale, tra enti culturali stabilmente operanti in Campania, per la realizzazione ed il coordinamento di eventi di qualità del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi della comunicazione audiovisiva e alla formazione delle giovani generazioni;

c) le associazioni culturali, i cine-circolo ed i cine-studio che operano per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, con attività di formazione e alfabetizzazione del pubblico, specie di quello giovane, attraverso azioni innovative anche con le istituzioni scolastiche e universitarie;

d) la realizzazione, l'adeguamento e la digitalizzazione di spazi interni o esterni da adibire ad attività di promozione e valorizzazione del cinema di qualità, di interesse culturale e di conoscenza, nonché di provenienza regionale, in particolare nelle aree sprovviste di sale cinematografiche.

---

**Art. 14 Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva.****In vigore dal 18 ottobre 2016**

1. Per sostenere le attività e gli interventi di cui alla presente legge, è istituito il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2016, 5.000.000,00 per l'anno 2017, 5.000.000,00 per l'anno 2018, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I del Bilancio di Previsione 2016 -2018.

2. Il Fondo può essere integrato anche da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall'Unione europea.

**CAMPANIA****L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).****Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 8 agosto 2016, n. 54.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga  
La seguente legge

---

**Art. 1 Oggetto e finalità.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee, contenute nel libro bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:

- a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;
- b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti;
- c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;
- d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;
- e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- f) favorisce l'appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;
- g) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;
- h) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;
- i) concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale;

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

l) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche di cui all'articolo 3;

m) promuove l'educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani.

2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.

---

**Art. 2 Soggetti destinatari.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni.

---

**Art. 3 Ruolo della Regione.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce:

a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;

b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall'Osservatorio regionale delle politiche giovanili, di cui all'articolo 13;

c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (youth workers) nell'ambito delle politiche giovanili;

d) la valorizzazione delle pari opportunità e promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti;

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

e) la creazione di una carta dei servizi personale e nominativa che permette di usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria;

f) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;

g) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù;

h) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;

i) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione promuove inoltre, l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando progetti pilota per coordinare e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione.

3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

---

**Art. 4 Programmazione regionale.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, istituisce il Gruppo di Orientamento Strategico (GOS) in materia di politiche giovanili i cui componenti partecipano a titolo gratuito, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alle politiche giovanili, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile ed il passaggio alla vita adulta.

2. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, consultati preventivamente gli stakeholders, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:

a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;

b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

d) favorisce, anche con piattaforme digitali, progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse;

e) contiene l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;

f) elenca, nel sito della Regione Campania, gli interventi in materia di politiche giovanili.

3. Il Programma di cui al comma 2 individua, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell'Osservatorio previsto dall'articolo 13, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare tramite il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), quale Ufficio Speciale della Giunta previsto dal Reg. reg. del 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), che svolge le funzioni di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

---

**Art. 5 Impatto normativo e modifiche legislative.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili.

2. Al comma 4, dell'articolo 6, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché dell'impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili".

---

**Art. 6 Ruolo dei Comuni.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;

b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

2. I Comuni possono istituire il Forum dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 2.

---

**Art. 7 Spazi di aggregazione giovanili.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, compresi anche gli oratori di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 36 (Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206 -Disposizioni per il riconoscimento della funzione svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo) e i luoghi di culto delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, lettera g), nonché con il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo e anche quello strutturato.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di coworking, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

a) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

l'utilizzo delle nuove tecnologie e a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico e sociali, anche con l'istituzione di un Premio.

---

**Art. 8 Mobilità ed esperienze.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione sostiene i progetti per agevolare il rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti, come previsto dall'articolo 1, comma 100 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2013).

3. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

4. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani COM (2006) 417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa (2015/C417/02).

---

**Art. 9 Azioni di comunicazione e informazione.****In vigore dal 9 agosto 2016**

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.
  2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere.
  3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'articolo 12, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 promuove la realizzazione di una piattaforma digitale, denominata: I Giovani per la Campania che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili.
  4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, provvede:
    - a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
    - b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;
    - c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;
    - d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.
- 

**Art. 10 Settimana dei giovani.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la Settimana dei giovani, in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.
  2. La Settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti on line.
-

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).****Art. 11 La partecipazione dei giovani alla vita politica.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e, per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni, sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l'aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive che favoriscono il confronto e la discussione tra le istituzioni e i giovani su tematiche strategiche.

---

**Art. 12 Forum regionale dei giovani - Forum.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 3 e sulla Programmazione triennale di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.

3. Il Forum è organizzato su base elettiva per almeno il 70 per cento, e si demanda al Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, la definizione con proprio atto dei requisiti, delle forme ed i modi di rappresentanza dei giovani campani al Forum garantendo il principio delle pari opportunità, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

4. Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:

- a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
- b) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;
- c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
- d) esprime parere sul Programma triennale;
- e) partecipa al GOS.

5. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria e la partecipazione è garantita anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

6. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

7. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:

- a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
- b) le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;
- c) gli enti locali;
- d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
- f) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
- g) le associazioni giovanili della Chiesa Cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

8. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio.

---

**Art. 13 Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. È istituito presso la Giunta Regionale l'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Campania.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:

- a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;
- b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani campani anche in rapporto al resto del paese;
- c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
- d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 7.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.

6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

---

**Art. 14 Valorizzazione del volontariato.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva.

2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché dei progetti di solidarietà.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

---

**Art. 15 Registro regionale delle associazioni giovanili.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.

2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.

3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;

b) la consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentaquattro anni;

c) le associazioni costituite da almeno due anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);

d) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;

e) l'assenza dello scopo di lucro.

4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

---

**Art. 16 Clausola valutativa.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente i dati e le informazioni in ordine:

a) alle iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;

b) all'attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all'articolo 9;

c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

---

**Art. 17 Norma finanziaria.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa complessiva di 1.000.000,00 di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a 400.000,00 euro

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

per l'anno 2016, 300.000,00 euro per l'anno 2017 e 300.000,00 euro per l'anno 2018, si provvede mediante prelevamento dal Titolo 1, Missione 15, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per i relativi esercizi finanziari, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2-bis della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

3. A decorrere dal successivo triennio le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge annuale di bilancio della Regione.

---

**Art. 18 Abrogazioni.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 25 agosto 1989, n. 14 (Istituzione del servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù);
  - b) la legge regionale 14 aprile 2000, n. 14 (Promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture);
  - c) gli *articoli 25 e 26 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007).
- 

**Art. 19 Disposizioni transitorie.  
In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. In fase di prima applicazione si dispone che i rappresentanti del Forum regionale della gioventù in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2018, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 3 (2).

2. Il Presidente del Forum regionale della gioventù resta in carica fino al 31 dicembre 2018, conservando le piene funzioni al fine di adeguare la struttura dell'organismo alla nuova riforma (2).

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 38*, a decorrere dal 1°

**L.R. 8 agosto 2016, n. 26 (1).**

gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16*, comma 1, della medesima legge).

**Art. 20 Entrata in vigore.  
In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---

**Campania****L.R. 08/08/2016, n. 22 (Art. 17, 28)****Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0.****Pubblicata nel B.U. Campania 8 agosto 2016, n. 54.**

## TITOLO III

## Manifattur@ Campania: Industria 4.0

**Art. 17 Linee Guida dell'Industria 4.0.****In vigore dal 9 agosto 2016**

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, al fine di garantire la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano, adotta le "Linee Guida dell'Industria 4.0" con l'obiettivo di:

a) promuovere l'incontro tra tecnologie digitali di produzione e realtà manifatturiere tradizionali, garantendo un'evoluzione del know-how e delle competenze digitali delle piccole e medie imprese;

b) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca, imprese manifatturiere e lavoro artigiano digitale;

c) favorire la nascita di imprese innovative industriali e del lavoro artigiano, promuovendo la cultura imprenditoriale, in particolare nei giovani;

d) promuovere la qualificazione e la riqualificazione digitale del personale all'interno delle imprese;

e) sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e trasferimento di tecnologie digitali applicate al manifatturiero, in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le nuove imprese innovative, anche in ambito internazionale;

f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione diffusa e aperta, di processo, organizzativa e di prodotto delle imprese, favorendo programmi di open innovation, corporate venture capital e trasferimento tecnologico e di brevetti verso le nuove imprese;

g) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze digitali e telematiche, favorendo sinergie alternative delle imprese;

h) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca, le imprese manifatturiere e del lavoro artigiano digitale, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema industriale;

i) favorire la formazione di reti d'impresa e implementare l'adozione di un modello cooperativo di produzione distribuita in cui le attività di ricerca e di sviluppo, di produzione e di commercializzazione si basano su un sistema di laboratori diffusi e su portali internet, anche per ridurre i costi di produzione;

l) potenziare il vantaggio competitivo delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e consentire una personalizzazione della produzione in grado di soddisfare le esigenze specifiche di nicchie sempre più piccole di consumatori;

m) sviluppare un programma organico di medio e lungo periodo per la promozione dei processi innovativi nei settori strategici dell'economia campana, che definisca in modo puntuale gli obiettivi di semplificazione da perseguire, gli indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, gli strumenti e le risorse da impiegare.

n) attrarre investimenti e favorire accordi di collaborazione con la partecipazione di imprese nazionali ed estere;

o) creare una rete di imprese e di punti di produzione, promuovendo una più stretta cooperazione tra imprese differenti;

L.R. 08/08/2016, n. 22 (Art. 17, 28)

2. Le Linee guida di cui al comma 1 individuano le strutture amministrative regionali competenti per materia che assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure ivi previste nell'ambito dei compiti istituzionali loro assegnati ed individuano, altresì, la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il periodo 2016-2018 ovvero sulle risorse derivanti da normative nazionali ed europee.

---

**Art. 28 Norma finanziaria.**

**In vigore dal 9 agosto 2016**

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", come di seguito specificato:

a) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;

b) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 3 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;

c) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 23.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziato dall'articolo 2 della legge regionale 6/2016.

3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.

**CAMPANIA****L.R. 13 giugno 2016, n. 21 (1).****"Modifica ed integrazione alla *legge regionale 3 agosto 2013, n. 10* (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani). Istituzione della Banca delle terre Campane".**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 15 giugno 2016, n. 38.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge:

---

**Art. 1 Modifiche alla *legge regionale 3 agosto 2013, n. 10*.  
In vigore dal 16 giugno 2016**

1. La *legge regionale 3 agosto 2013, n. 10* (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani) è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione Campania valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro - forestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversità."

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione istituisce la Banca delle terre Campane con l'obiettivo di:

a) favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;

b) favorire il riordino fondiario attraverso l'accorpamento e l'ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

c) promuovere l'insediamento di nuove aziende agricole;

d) valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente sul territorio regionale;

e) incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell'attività agricola, in sinergia con l'imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;

f) proteggere l'ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

**L.R. 13 giugno 2016, n. 21 (1).**

g) promuovere l'accesso della popolazione ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;

h) favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

i) contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agroforestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale e sostenibile."

c) dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 2-bis (Banca delle terre Campane)

1. La Banca delle terre Campane consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di locazione o di concessione. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, compresi quelli eventualmente affidati in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della *legge 4 agosto 1978, n. 440* (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate). L'elenco è tenuto dalla competente struttura amministrativa della Giunta regionale ed è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. I beni inseriti nella Banca delle terre non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso per un periodo non inferiore ai cinque anni e, comunque, sino a quando risultano iscritti nel suddetto elenco, salvo che per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.

3. Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non hanno raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4. La Banca delle terre Campane è strutturata in:

a) beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di enti pubblici;

b) beni di proprietà privata i cui proprietari fanno domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a disposizione ai fini della presente legge.

5. La Giunta regionale attraverso la struttura amministrativa competente predisporre i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze sia per gli Enti pubblici che per i soggetti privati nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5.

"Art. 2-ter (Utilizzo dei beni inseriti nella Banca delle terre Campane)

1. I beni elencati nella Banca delle terre Campane sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'assegnazione dei terreni presenti nella Banca è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola campana.

2. Entro centottanta giorni dalla formulazione della Banca delle terre Campane, la Giunta regionale, attraverso le proprie strutture territoriali, effettua i necessari sopralluoghi finalizzati alla valutazione dei terreni sia pubblici che privati. Tale valutazione è necessaria ai fini della quantificazione del canone.

3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la

**L.R. 13 giugno 2016, n. 21 (1).**

conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene è concesso, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario. L'ammontare del canone è stabilito dalla competente struttura della Giunta regionale ed è vincolante sia per il proprietario che per l'assegnatario."

2. La *legge regionale 28 aprile 1975, n. 23* (Norme in materia di assegnazione di terre incolte) è abrogata.

---

**Art. 2 Disposizioni finanziarie.  
In vigore dal 16 giugno 2016**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Campania e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

---

**Art. 3 Entrata in vigore.  
In vigore dal 16 giugno 2016**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---

**L.R. 05/04/2016, n. 6 (Artt. 4, 20, 29)****Campania****L.R. 05/04/2016, n. 6 (Artt. 4, 20, 29)****Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016.****Publicata nel B.U. Campania 5 aprile 2016, n. 22.****Art. 4 Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico (3).****In vigore dal 6 marzo 2016**

1. In attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e nell'esercizio della potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), la Regione Campania tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

2. Al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché favorire la trasmissione alle nuove generazioni dei mestieri tradizionali, la Regione Campania, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel bilancio regionale 2016-2018, sostiene in particolare:

a) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;

b) la realizzazione di inventari, archivi, pubblicazioni, studi e ricerche, anche in formato elettronico, che documentano le tecniche produttive ed i valori dell'artigianato artistico e tradizionale;

c) la realizzazione di corsi di formazione per le nuove professionalità nonché per la formazione del Maestro artigiano o di mestiere per l'istituzione della Bottega Scuola di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo Unico dell'apprendistato della regione Campania);

d) la partecipazione a rassegne, fiere e manifestazioni commerciali o culturali di livello nazionale o internazionale;

e) la promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici o privati, di aree dedicate alla vendita delle produzioni tipiche artigianali, specialmente in occasione di particolari eventi di rilievo turistico;

f) la sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici, università, centri di ricerca pubblici, consorzi universitari ed inter-universitari, al fine di favorire le relazioni tra il mondo della conoscenza e quello della produzione artistica tradizionale, con particolare riferimento alle accademie e scuole di design;

g) la creazione di reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità nonché programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi;

h) ogni altra iniziativa idonea a sostenere le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità;

i) ogni iniziativa idonea a sostenere i laboratori specializzati nella costruzione di sculture speciali per lo spettacolo.

3. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente articolo, la Regione interviene, nei limiti delle disponibilità già iscritte nel proprio bilancio regionale 2016-2018,

**L.R. 05/04/2016, n. 6 (Artt. 4, 20, 29)**

direttamente oppure tramite le associazioni di categoria rappresentative di tali imprese e corrispondenti al codice Istat 6.3, anche mediante la concessione di contributi, spazi espositivi, locali di proprietà regionale a titolo gratuito per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale intangibile connesso alle lavorazioni artigianali e artistiche tradizionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e secondo i criteri definiti da uno specifico regolamento regionale da adottare ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale.

4. Per promuovere le lavorazioni artistiche e artigianali tradizionali e valorizzare il patrimonio culturale ad esso connesso, nonché per salvaguardarne le conoscenze e assicurarne la trasmissione alle giovani generazioni, la Regione Campania istituisce, nell'ambito della struttura amministrativa competente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica task force anche avvalendosi di università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed inter universitari, con il compito di candidare una o più tecniche di lavorazione artigianale e artistica campana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della legge 167/2007, a valere sulle risorse già iscritte a bilancio Missione 05, Programma 02, Titolo 01, per gli anni 2016-2018. Al fine di garantire la tutela e il trasferimento alle giovani generazioni delle radici culturali dell'artigianato tipico campano la Giunta regionale si impegna a valorizzare tutte le esperienze museali presenti sul territorio volte a promuovere la tipicità dell'artigianato campano anche attraverso la creazione di network territoriali costituiti da enti locali, scuole, associazioni e agenzie di promozione turistica.

---

*(3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 72, L.R. 31 marzo 2017, n. 10.*

**TITOLO V****Misura 2.10 "Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali"****Art. 20 Misure a sostegno delle politiche sociali regionali.****In vigore dal 6 marzo 2016**

1. La Regione promuove e partecipa, anche attraverso i suoi enti strumentali, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio ordinario regionale, ad iniziative di alta formazione del capitale umano, anche per l'accrescimento di competenze per giovani ed occupati.

2. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente: "3-bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali così come individuati dalla presente legge, attraverso i propri rappresentanti individuano, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comune capofila. Non concorrono a costituire tale maggioranza i rappresentanti degli altri enti istituzionali.";

b) dopo il comma 8 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei singoli esercizi finanziari la Regione, all'atto della dotazione del Fondo sociale per la non autosufficienza, determina l'ammontare della dotazione vincolata nel medesimo esercizio ai pagamenti delle prestazioni socio-sanitarie di natura prevalentemente sanitaria individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio

**L.R. 05/04/2016, n. 6 (Artt. 4, 20, 29)**

2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie). In attesa dei provvedimenti di cui al presente articolo, i Comuni associati in ambiti territoriali continuano a garantire le coperture delle prestazioni socio-sanitarie mediante il Fondo Unico di Ambito."

3. Per informare le giovani generazioni sui corretti stili di vita e prevenire fenomeni patologici connessi all'abuso di alcol e droghe, la Regione Campania promuove, a valere sui fondi propri iscritti nel bilancio regionale vigente, una campagna di sensibilizzazione ed informazione sugli effetti dell'alcol e della droga con particolare riferimento alle cosiddette stragi del sabato sera.

---

**Art. 29 Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.****In vigore dal 6 marzo 2016**

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**Campania****L.R. 18/01/2016, n. 1 (Artt. 10, 12)****Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.****Pubblicata nel B.U. Campania 18 gennaio 2016, n. 3.****Art. 10 Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale.  
In vigore dal 1 gennaio 2018**

[1. Al fine di implementare la promozione del turismo e della cultura nella Regione Campania ed evitare duplicazioni di funzioni e sprechi di risorse pubbliche, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione, anche mediante cessione o dismissione, delle partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi di qualunque natura giuridica il cui scopo principale è promuovere l'attività turistica e culturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania);

b) dismissione delle quote di partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi che assolvono alle medesime funzioni dell'Agenzia regionale di cui alla lettera a);

c) razionalizzazione degli organi di governo e di indirizzo (14).

]

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la legge regionale 18/2014 è così modificata:

a) il comma 5, dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

5. "L'agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico-culturale della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo, della cultura e dei beni culturali intesi come inscindibile patrimonio culturale della Regione";

b) al comma 6, dell'articolo 15, dopo le parole "nell'ambito" sono aggiunte le seguenti "della cultura e";

c) al comma 7, dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'agenzia supporta la Regione nel coordinamento delle azioni delle fondazioni culturali cui l'Ente partecipa al fine della promozione del territorio regionale inteso come complessivo distretto turistico-culturale.";

d) alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17 le parole "ed agriturismo" sono sostituite dalle seguenti: "e culturale";

e) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 17, è sostituita dalla seguente:

"b) cinque esperti nel settore del turismo, della cultura e dei beni culturali";

f) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 18, è sostituita dalla seguente:

"b) comprovata esperienza e professionalità quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali";

g) alla lettera f), del comma 3, dell'articolo 18, le parole "previsti dall'articolo 15 comma 2" sono soppresse;

h) al comma 2, dell'articolo 23 e al comma 1, dell'articolo 25 dopo le parole "Unpli" sono aggiunte le seguenti: ", di tutte le associazioni di settore"

3. Alla lettera r), del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) la parola "novecento" è sostituita dalla seguente "ottocento".

**L.R. 18/01/2016, n. 1 (Artt. 10, 12)**

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un Piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari della Campania, denominato "Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima" finalizzato a sostenere il turismo eno-gastronomico, diffondere i valori connessi al patrimonio agro-alimentare, promuovere candidature delle tradizioni tipiche campane in ambito UNESCO nonché a sostenere il riconoscimento della Dieta Mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO. Per le iniziative del suddetto Piano è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 500.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio (15).

5. Al fine di diffondere la cultura del design e valorizzare l'ingegno dei giovani campani, è istituito il Premio di design "Massimo Vignelli". Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione del premio nonché le modalità per far conoscere, a tutti i livelli, il talento dei giovani campani nel settore del design artistico ed industriale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200.000,00 si provvede mediante incremento per l'anno 2016 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 200.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

6. Al comma 87, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per le medesime finalità è corrisposto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno un contributo annuale pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.". Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 di euro 1.500.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio.

---

(14) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2017, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(15) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 22 marzo 2016, n. 118.

**Art. 12 Misure per il contrasto alle dipendenze.  
In vigore dal 19 gennaio 2015**

1. A partire dall'anno 2016, è istituita la giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, individua il giorno di celebrazione. La giornata

**L.R. 18/01/2016, n. 1 (Artt. 10, 12)**

rappresenta, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle Università della Campania, una occasione di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive, nonché contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e contro il consumo di altre sostanze tossiche.

2. In occasione della giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze, la Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito dei rispettivi bilanci, promuovono idonee iniziative volte alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura della legalità attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere demandate nella parte organizzativa ai Sert delle Asl provinciali, che valutano gli strumenti più utili, sentiti i Provveditorati agli studi, per raggiungere anche le fasce più giovani.

4. Dopo il comma 197 dell'articolo 1 della legge regionale 16/2014, è inserito il seguente:

"197-bis. La Regione, attraverso l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che hanno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L'iscrizione nell'elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di finanziamenti, benefici economici comunque denominati. L'Osservatorio regionale in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, uno specifico materiale informativo sui rischi correlati al gioco stesso e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

- a) la data del collegamento alle reti telematiche;
- b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 500,00."

---

**CAMPANIA****L.R. 23 dicembre 2015, n. 17 (1).****Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l'accesso ai giovani).**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 23 dicembre 2015, n. 78.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga  
La seguente legge:

---

**Art. 1 Finalità.****In vigore dal 24 dicembre 2015**

1. La Regione, per favorire lo sviluppo dell'agricoltura, riconosce il cambiamento e l'innovazione del settore primario mediante il coinvolgimento delle giovani generazioni.
  2. La Regione, con la presente legge stabilisce i requisiti previsti dall'articolo 2, per l'accesso dei giovani imprenditori agricoli, in forma singola o associata, all'insediamento ed alla gestione dei suoli e dei beni pubblici a vocazione rurale.
- 

**Art. 2 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10.****In vigore dal 24 dicembre 2015**

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorirne l'accesso ai giovani) è così sostituito:

"Art. 4

**L.R. 23 dicembre 2015, n. 17 (1).**

(Giovani imprenditori agricoli)

1. Hanno la priorità nell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2 per una quota non inferiore al cinquanta per cento, i giovani imprenditori agricoli che:

a) non hanno ancora compiuto quaranta anni di età; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è soddisfatto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;

b) possiedono le conoscenze e le competenze professionali; per le società, anche costituite in forma di cooperativa, il requisito è posseduto dal rappresentante legale e dalla maggioranza dei soci;

c) presentano il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del vigente programma di sviluppo rurale.

2. I soggetti previsti dal comma 1 e dall'articolo 3 possono usufruire di agevolazioni finanziarie e fiscali, in attuazione della normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.

3. I soggetti previsti dal comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di concessione dell'affidamento del bene previsto dall'articolo 2, sono tenuti alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale ed a presentare:

a) il titolo di proprietà o il contratto di affitto dei fondi rustici inserito nel fascicolo aziendale, ovvero il provvedimento emesso dalla competente Autorità che ne legittima il possesso;

b) lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società agricola o della cooperativa, se persone giuridiche;

c) l'apertura, per la prima volta, della partita IVA per l'attività agricola intrapresa;

d) l'iscrizione, per la prima volta, nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, o delle imprese costituite in cooperative, presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA); per le società agricole o cooperative agricole, in sede di presentazione dell'istanza, è ritenuta ammissibile esclusivamente l'iscrizione nel registro delle imprese; in tal caso la società richiedente gli aiuti deve dimostrare, in occasione della richiesta di liquidazione del premio o del saldo del contributo, l'avvenuto transito nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole;

e) l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di imprenditore agricolo professionale ovvero di unico titolare coltivatore diretto dell'unità attiva di azienda agricola.

4. I requisiti previsti dai commi 1 e 3 devono essere posseduti entro il termine di centottanta giorni dalla data di concessione dell'affidamento ed essere comprovati da atti contrattuali, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti alle iscrizioni previste dal comma 3 della lettera d).

5. La presentazione del piano aziendale costituisce parte sostanziale dell'istanza presentata per la sua ammissibilità."

---

**Art. 3 Primo insediamento.  
In vigore dal 24 dicembre 2015**

1. La procedura prevista dall'articolo 2 si applica alla fattispecie del primo insediamento.

**L.R. 23 dicembre 2015, n. 17 (1).**

2. Per primo insediamento si intende l'acquisizione dell'azienda agricola da parte del richiedente che assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale con l'iscrizione alla CCIAA e l'acquisizione del possesso dell'azienda.

3. È considerato insediato anche il giovane che partecipa ad una cooperativa agricola, il cui unico oggetto sociale è la gestione di una azienda agricola, quando la cooperativa è composta, alla data di presentazione della domanda, da almeno il cinquantuno per cento di giovani agricoltori.

4. In attuazione dell'articolo 2 comma 4 la richiesta di primo insediamento, completa di tutta la documentazione amministrativa, deve essere trasmessa agli enti competenti entro il termine di centottanta giorni dalla data di effettivo insediamento.

---

**Art. 4 Norma Finanziaria.  
In vigore dal 24 dicembre 2015**

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

---

**Art. 5 Entrata in vigore.  
In vigore dal 24 dicembre 2015**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---

**Campania****L.R. 08/08/2014, n. 18 (Artt. 2,15,21, 31)****Organizzazione del sistema turistico in Campania.****Pubblicata nel B.U. Campania 11 agosto 2014, n. 58.**

---

**Art. 2 Finalità.****In vigore dal 26 agosto 2014**

1. La Regione interviene per:

a) definire e sostenere le azioni volte al rafforzamento ed alla qualificazione del sistema turistico regionale;

b) sostenere la crescita della competitività del sistema turistico regionale;

c) definire le politiche di valorizzazione coordinata delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando il patrimonio dell'ambiente e dei beni culturali, il patrimonio termale, delle tradizioni locali, il turismo rurale, il turismo religioso, nonché il turismo delle produzioni agricole, enogastronomiche ed artigianali tipiche del territorio regionale;

d) promuovere e consolidare l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale anche delle aree interne;

e) valorizzare ed incentivare il sistema delle autonomie locali, il sistema delle imprese e delle autonome espressioni associative, nell'ambito delle comunità territoriali, per assumere le iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica nel territorio regionale;

f) favorire lo sviluppo di attività turistiche dei soggetti ai quali, ai sensi del comma 2, dell'articolo 56 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, sono stati affidati in concessione beni confiscati alla criminalità organizzata, attribuendo titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni;

g) promuovere i marchi che caratterizzano i prodotti ed il territorio regionale;

h) promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale, dei prodotti e dei servizi turistici;

i) favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione delle strutture e dei servizi turistici, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, in collaborazione con gli istituti secondari superiori ed il sistema universitario italiano ed europeo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio e di stage formativi;

l) promuovere azioni di formazione professionale per la qualificazione degli operatori e per l'alta formazione al servizio del complessivo comparto turistico;

m) favorire lo sviluppo dei servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche e nella garanzia di efficace assistenza globale al turista;

n) promuovere l'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;

o) accrescere la qualità dell'accoglienza turistica e l'incremento dell'accessibilità, la tutela dei diritti di pari opportunità ed il rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti.

---

L.R. 08/08/2014, n. 18 (Artt. 2,15,21, 31)

#### CAPO IV

Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania (5)

### **Art. 15 Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania (9).**

**In vigore dal 26 agosto 2014**

1. È istituita l'agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, di seguito denominata agenzia, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile (10).

2. Lo statuto ed il regolamento dell'agenzia sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo della Regione, a supporto delle finalità previste dalla presente legge, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione (10).

4. L'agenzia organizza ogni attività ed iniziativa, in Italia ed all'estero, per favorire la promozione del turismo della Regione, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia degli interventi (10).

5. L'Agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo. Per le tematiche afferenti la valorizzazione e la promozione della cultura e dei beni culturali l'Agenzia si coordina con le strutture amministrative regionali e con le società e gli enti in house competenti per materia. L'Agenzia, può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, le strutture regionali competenti per materia o altri enti strumentali della Regione Campania per realizzare azioni di valorizzazione turistica del patrimonio culturale campano (6).

6. L'agenzia aggiorna i contenuti e gli strumenti della comunicazione dell'offerta turistica con i sistemi avanzati della conoscenza scientifica e tecnologica (7).

7. L'agenzia gestisce le attività dei club di prodotto nell'ambito delle politiche turistiche regionali; svolge le attività di promozione e di marketing territoriale, anche attraverso il raccordo delle azioni dei singoli PTL; assicura il monitoraggio dei flussi turistici in Campania; verifica le variazioni quali-quantitative dei servizi; verifica le principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica; rileva disservizi e reclami; esegue indagini conoscitive sulla qualità dei servizi; fornisce il supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti; propone alla Regione l'attuazione di interventi in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale ed internazionale (8).

8. L'agenzia annualmente, sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni locali e centrali, predispone l'avviso pubblico per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività turistiche promosso dai soggetti previsti dal comma 2, dell'articolo 56 del decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 35/2012, attribuendo titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai trentacinque anni.

## L.R. 08/08/2014, n. 18 (Artt. 2,15,21, 31)

---

(5) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 11, lettera a), L.R. 23 dicembre 2016, n. 38, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, lettera a), L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 11, lettera b), punto 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 38, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. L'agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico-culturale della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo, della cultura e dei beni culturali intesi come inscindibile patrimonio culturale della Regione.».

(7) Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 11, lettera b), punto 3, L.R. 23 dicembre 2016, n. 38, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(8) Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, lettera c), L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 11, lettera b), punto 4, L.R. 23 dicembre 2016, n. 38, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(9) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 11, lettera b), punto 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 38, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), punto 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 38, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

## **Art. 21 Programma annuale della Regione per il turismo. In vigore dal 26 agosto 2014**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo e in coerenza con il bilancio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, approva il programma annuale della Regione per il turismo, in coerenza con l'atto di indirizzo triennale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 3 comma 2.

2. Il programma annuale della Regione per il turismo comprende il piano esecutivo delle attività dell'agenzia ed i programmi dei servizi e delle attività proposti dai PTL.

3. Con la medesima delibera la Giunta regionale stabilisce le risorse destinate al sostegno del piano esecutivo delle attività dell'agenzia, di cui all'articolo 18, comma 3 lettera c) e dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei PTL, previsti dall'articolo 12.

4. Il programma annuale, sulla base delle risorse nazionali, regionali ed europee disponibili, prevede le indicazioni per le forme di sostegno e di incentivazione contenute nell'avviso pubblico di cui all'articolo 15, comma 8 per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività economiche connesse al turismo promossi da soggetti, singoli o associati, con la partecipazione di giovani, ai quali sono stati affidati beni confiscati alla criminalità organizzata.

L.R. 08/08/2014, n. 18 (Artt. 2,15,21, 31)

**Art. 31 Norma finanziaria.**

**In vigore dal 26 agosto 2014**

1. Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:

- a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
- b) le risorse statali;
- c) le risorse regionali;
- d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

2. Per l'anno 2014, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende cura soggiorno e turismo nei ruoli del personale della costituenda agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, nonché gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, è assicurata dalle risorse appostate nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, per un importo complessivo pari ad euro 9.625.000,00, destinati al finanziamento dei predetti enti (20).

3. Per gli anni successivi per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle associazioni pro loco ed all'Unpli, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al programma annuale di sviluppo turistico regionale, con l'utilizzo delle risorse previste nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale legge di bilancio (20).

4. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---

*(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lettera f), L.R. 23 dicembre 2016, n. 38, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).*

**Campania****L.R. 25/11/2013, n. 18 (Artt. 3, 17, 20, 27, 30)****Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative.****Pubblicata nel B.U. Campania 26 novembre 2013, n. 67.****Art. 3 Funzioni della Regione in materia di sport e delle attività motorie.  
In vigore dal 11 novembre 2013**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'*articolo 2*, la Regione:

a) coordina gli interventi e le attività con l'adozione del piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie previsti nell'*articolo 7* e mediante le linee operative annuali previsti nell'*articolo 8*;

b) individua gli impianti sportivi da recuperare, completare, valorizzare e realizzare, programmando, di concerto con le autonomie locali, gli assessorati regionali competenti e, sentito il comitato previsto nell'*articolo 10*, gli interventi per l'utilizzo di spazi e strutture destinate all'attività sportiva; ricerca ed attrae le risorse e i finanziamenti necessari, pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto;

c) stipula convenzioni con l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria e con le competenti autorità militari, secondo la normativa vigente, per consentire l'utilizzo sociale delle strutture e degli spazi e degli impianti sportivi pubblici, civili e militari;

d) sottoscrive, in accordo con il Ministero della giustizia, le convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali, in applicazione della vigente normativa in materia;

e) programma ed organizza i percorsi di sostegno e di orientamento nel mondo del lavoro in favore dei soggetti che praticano l'attività sportiva agonistica ad alto livello, mediante la stipula di appositi accordi con le università e le organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro e dell'impresa;

f) sostiene lo sviluppo delle professionalità degli operatori sportivi, definisce e programma, sentito il comitato previsto nell'*articolo 10*, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica;

g) sostiene la formazione, l'inserimento e la continuità professionale per gli atleti campani che hanno conseguito risultati sportivi di eccellenza, se non in possesso di altre forme di reddito;

h) stipula, di concerto con l'assessore regionale delegato alla sanità, le intese e gli accordi con l'Istituto di medicina e scienza dello sport, con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana, con le associazioni professionali dei diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, di seguito denominati Isef, e dei laureati in scienze motorie, con l'università e con le scuole primarie e dell'infanzia per le attività motorio-ricreative, per l'aggiornamento e la formazione, nonché per l'istituzione della carta elettronica sanitaria e del passaporto biologico, di seguito denominato Abp, previsti negli *articoli 24 e 25*;

i) stipula accordi ed intese con l'amministrazione scolastica regionale per la promozione e la valorizzazione dello sport scolastico;

l) organizza e coordina gli scambi di giovani praticanti sportivi con le regioni d'Italia e con i paesi della Comunità europea e dell'area del Mediterraneo, per sviluppare la solidarietà e la consapevolezza della cittadinanza italiana ed europea e per accrescere la conoscenza dei popoli dell'area del Mediterraneo;

m) favorisce le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà regionale, per la massima trasparenza e per la fruibilità da parte dei cittadini;

n) interagisce con l'amministrazione scolastica regionale della Campania per la realizzazione dei progetti nazionali di promozione sportiva scolastica.

2. La Regione, per promuovere lo sviluppo integrato del territorio, garantisce il

**L.R. 25/11/2013, n. 18 (Artt. 3, 17, 20, 27, 30)**

coordinamento delle politiche e degli interventi per lo sport, mediante le attività di programmazione, d'indirizzo, di monitoraggio e di controllo.

3. La Regione riconosce la funzione sociale ed educativa, nell'ambito delle comunità locali, delle attività motorie e sportive promosse dagli oratori parrocchiali.

4. La Regione, nell'ambito delle finalità previste nell'*articolo 2*, favorisce l'attività sportiva come strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

---

**Art. 17 Talento sportivo.****In vigore dal 11 novembre 2013**

1. La Regione istituisce l'elenco dei giovani atleti di accertato talento sportivo.

2. Sono inseriti nell'elenco i giovani atleti, di età non superiore ai venticinque anni, non professionisti o equiparati, che hanno conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del comitato previsto nell'*articolo 10* e che sono:

- a) residenti nella Regione Campania da almeno due anni;
- b) tesserati per società sportive della Campania da almeno due anni consecutivi.

3. Nell'elenco previsto nel comma 1 è inserita un'apposita sezione per gli atleti diversamente abili in possesso dei requisiti indicati nel comma 2, senza limiti d'età.

---

**Art. 20 Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge n. 289/2002.****In vigore dal 11 novembre 2013**

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289/2002 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro.

2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline

**L.R. 25/11/2013, n. 18 (Artt. 3, 17, 20, 27, 30)**

sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista nell'*articolo 11*, comma 2, che garantiscono:

- a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
- b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
- c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- e) lo svolgimento dell'attività agonistica;
- f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto.

3. Per l'affidamento della gestione prevista nel comma 1, gli enti pubblici territoriali adottano l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali trasmettono l'avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto nell'*articolo 9*.

4. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

5. Gli enti pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta ai criteri previsti nel comma 3, quali:

- a) la pregressa esperienza di gestione;
- b) i risultati conseguiti nel settore agonistico;
- c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.

6. In deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti:

- a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati;
- b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile.

7. Gli enti locali competenti, con regolamento, disciplinano l'applicazione dei commi 3 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**L.R. 25/11/2013, n. 18 (Artt. 3, 17, 20, 27, 30)****Art. 27 Attività antidoping.  
In vigore dal 11 novembre 2013**

1. La Regione, in armonia con la legge n. 376/2000 per disincentivare l'assunzione da parte dei praticanti e degli atleti di additivi per modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive e individua le relative misure nelle linee operative annuali per lo sport.

2. Le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, le scuole e le associazioni professionali dei diplomati Isef e dei laureati in scienze motorie, per poter accedere ai contributi, devono dimostrare, anche con autocertificazione, di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni previste nell'articolo 6, della legge n. 376/2000 e che il proprio legale rappresentante non ha subito nei due anni precedenti condanne o sanzioni per doping da parte delle autorità competenti.

3. Le società sportive, nonché i gestori di impianti sportivi, svolgono l'attività di informazione al momento dell'iscrizione. La Regione promuove campagne informative e di prevenzione, in collaborazione con i Doping control officer (Dco) della federazione medico sportiva italiana, per la diffusione, tra i giovani ed i praticanti, della buona pratica sportiva e della conoscenza dei danni che provocano le sostanze dopanti.

---

**Art. 30 Disposizioni finanziarie.  
In vigore dal 11 novembre 2013**

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport ed il tempo libero, mediante prelievo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), dai fondi speciali previsti nel bilancio 2012, per euro 500.000,00 dalla UPB 7.29.65 e per euro 1.000.000,00 dalla UPB 7.29.224.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

---

**Campania****L.R. 23/11/2013, n. 17 (Artt. 2, 30)****Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania.****Pubblicata nel B.U. Campania 25 novembre 2013, n. 66.****Art. 2 Competenze della Regione e delle province.****In vigore dal 26 novembre 2013**

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di pianificazione per assicurare l'unitarietà amministrativa e tecnica in materia di gestione delle acque interne.

2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, previo parere favorevole della commissione consiliare competente in materia, approva il documento di indirizzo e di intervento che definisce:

a) il criterio da seguire nella individuazione degli specchi d'acqua da destinare al ripopolamento, alla cattura, alla protezione e alle riserve, previsti nell'*articolo 15*, prevedendo per essi la percentuale minima e massima da riservare a tali scopi;

b) il criterio generale di riferimento per le province nell'emanazione dei rispettivi regolamenti di pesca previsti nell'*articolo 25*;

c) il criterio generale da adottare per evitare, come previsto nell'*articolo 18*, l'immissione e la diffusione incontrollata di specie originariamente non presenti nelle acque interne della Regione Campania.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento attuativo che è aggiornato, successivamente, se necessario. Il regolamento attuativo, nel rispetto della vigente normativa, disciplina:

a) le sanzioni amministrative;

b) le caratteristiche delle licenze di pesca e le modalità di rilascio;

c) i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo regionale previsto nell'*articolo*

8.

4. La Giunta regionale:

a) promuove ed indirizza, avvalendosi degli istituti scientifici e sentite le associazioni piscatorie e ambientaliste, le attività di sperimentazione e di ricerca attuate dalle province e realizza iniziative di carattere straordinario e di valenza interprovinciale o interregionale;

b) adotta i criteri e gli indirizzi da osservare per la pianificazione;

c) predispone i modelli per le licenze di pesca di cui all'*articolo 4*;

d) istituisce e cura l'albo regionale delle associazioni di pesca sportiva previsto nell'*articolo 8* e delle associazioni ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico (2);

e) promuove e coordina le iniziative previste nella lettera d) del comma 5;

f) adotta le opportune iniziative a livello interprovinciale per armonizzare i relativi regolamenti provinciali di pesca previsti nell'*articolo 25*, in particolare in materia di corpi idrici ubicati in più province.

5. Le province:

a) svolgono le funzioni amministrative sulla disciplina della pesca, dell'acquicoltura nonché la gestione delle acque interne, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**L.R. 23/11/2013, n. 17 (Artt. 2, 30)**

b) promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione e difesa dei corsi d'acqua e della fauna ittica e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico;

c) promuovono, avvalendosi delle associazioni iscritte all'albo regionale previsto nell'*articolo 8* e delle associazioni di protezione ambientale indicate nell'*articolo 7*, comma 3, lettera f), brevi corsi di educazione alla pesca sportiva e attività promozionale a difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico, anche per coloro che devono conseguire la licenza di pesca prevista nell'*articolo 4*;

d) attuano le iniziative promosse dalla Giunta regionale a favore delle scuole, delle giovani generazioni per la diffusione delle attività di pesca e per la crescita della sensibilità civile in materia di protezione e rispetto degli ambienti naturali e della fauna delle acque interne, avvalendosi delle associazioni indicate alla lettera c); a tal fine possono essere realizzate strutture e infrastrutture destinate al mondo della scuola e a garantire l'accoglienza e l'accessibilità dei soggetti diversamente abili, nel rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio;

e) adottano e aggiornano i rispettivi regolamenti provinciali di pesca previsti nell'*articolo 25*, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge; elaborano una prima proposta di classificazione delle acque;

f) devono fornire ogni anno all'assessorato regionale competente una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredata di rendiconto economico-finanziario.

---

(2) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2016, n. 6, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2 della stessa legge).

**Art. 30 Finanziamenti.  
In vigore dal 26 novembre 2013**

1. Al finanziamento della presente legge la Regione provvede con fondi del proprio bilancio e con gli introiti derivanti dal pagamento delle tasse e delle soprattasse relative alle licenze di pesca.

2. Le tasse e le soprattasse, che costituiscono il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenze di pesca, sono modulate a seconda del tipo di licenza, come di seguito descritto:

- a) tipo A euro 80,00;
- b) tipo B euro 40,00;
- c) tipo C euro 20,00;
- d) tipo D euro 20,00.

I tributi sono versati a favore della Regione Campania che provvede alla ripartizione prevista nel comma 3.

3. La ripartizione delle somme rispetta i seguenti parametri:

a) il 10 per cento dell'intero ammontare a favore della Regione per le spese d'istituto e per la predisposizione dei modelli delle licenze di pesca;

b) il 20 per cento alle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di protezione ambientale previste dall'articolo 8 che gestiscono tratti fluviali in

**L.R. 23/11/2013, n. 17 (Artt. 2, 30)**

concessione per svolgere attività promozionale a difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico e per svolgere il servizio di vigilanza ittica volontaria con proprie guardie giurate (16);

c) il rimanente 70 per cento dell'ammontare alle province, per le attività previste dagli *articoli 2 e 9* e per la gestione dell'attività di vigilanza svolta dai soggetti preposti appartenenti alle associazioni previste nell'*articolo 8*;

d) il riparto è effettuato sulla base delle risorse rimosse nell'esercizio finanziario precedente, previa verifica di accertamento e riscossione, su dichiarazione del competente dirigente, sul previsto capitolo delle entrate;

e) in caso di variazione di importi per il rilascio della licenza di pesca, l'applicazione delle nuove tariffe decorre dall'anno successivo.

4. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra somma derivante dalle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate, spettano alle province territorialmente competenti, le quali li riutilizzano per il potenziamento del servizio di sorveglianza delle guardie e delle guardie volontarie e per il ripristino degli ecosistemi fluviali.

---

(16) Lettera così sostituita dall'*art. 7, comma 1, lettera g), L.R. 5 aprile 2016, n. 6, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: "b) il 20 per cento alle associazioni di pesca sportiva e di protezione ambientale maggiormente riconosciute a carattere nazionale per svolgere attività promozionale a difesa del territorio e dell'ecosistema acquatico e per svolgere il servizio di vigilanza ittica volontaria con proprie guardie giurate;"*.

**CAMPANIA****L.R. 6 settembre 2013, n. 13 (1) (Artt. 9, 17-18)****Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 9 settembre 2013, n. 49.

**Art. 9 Misure premiali per l'avviamento di impresa.  
In vigore dal 10 settembre 2013**

1. La Regione favorisce la nascita e lo sviluppo delle giovani imprese editoriali campane attraverso l'istituzione delle seguenti premialità di avviamento:

- a) premio di avviamento per il miglior progetto editoriale;
- b) premio di avviamento per il miglior prodotto editoriale multimediale;
- c) premio di avviamento per la migliore opera finalizzata alla promozione e valorizzazione della cultura letteraria campana;
- d) premio di avviamento per il miglior saggio sul Mezzogiorno.

2. Le risorse finanziarie assegnate per le misure premiali sono destinate all'acquisto di copie dei testi premiati. La Regione si riserva ogni ulteriore iniziativa diretta a dare rilievo alle misure premiali previste dal presente articolo.

---

**Art. 17 Ripartizione delle risorse.  
In vigore dal 10 settembre 2013**

1. Le risorse finanziarie di cui all'*articolo 18* sono ripartite come segue:

- a) per le attività di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a) è assegnato il venti per cento delle risorse disponibili;
- b) per le attività di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera b) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
- c) per le attività di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera c) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
- d) per le attività di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera d) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
- e) per le attività di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera e) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
- f) per le attività di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera f) è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
- g) per gli interventi di cui all'*articolo 6*, commi 1, 2 e 3 è assegnato il sei per cento delle risorse disponibili;
- h) per gli interventi di cui all'*articolo 6*, comma 4, lettere a) e b) è assegnato il quindici per cento delle risorse disponibili;
- i) per gli interventi di cui all'*articolo 6*, commi 6, 7 e 8 è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;

**L.R. 6 settembre 2013, n. 13 (1) (Artt. 9, 17-18)**

- l) alle librerie della Regione di cui all'articolo 8 è assegnato il due e cinque per cento delle risorse disponibili;
- m) alle misure premiali di cui all'*articolo 9* è assegnato il due e cinque per cento delle risorse disponibili;
- n) alle attività promozionali e alla settimana della lettura di cui all'*articolo 12*, commi 1 e 2 è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
- o) per l'acquisto di pubblicazioni di cui all'*articolo 12*, comma 3, è assegnato il quattro per cento delle risorse disponibili;
- p) alla partecipazione della Regione a fiere e mostre editoriali di cui all'*articolo 13*, comma 1, è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
- q) alla partecipazione degli editori campani a fiere e mostre editoriali di cui all'*articolo 13*, comma 2, è assegnato l'otto per cento delle risorse disponibili;
- r) alle attività di cui all'*articolo 16* è assegnato il due per cento delle risorse disponibili.
- 

**Art. 18 Norma finanziaria.  
In vigore dal 10 settembre 2013**

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale, con riferimento per il corrente esercizio finanziario alle somme iscritte nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

---

**L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).****Campania****L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).****Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 9 luglio 2012, n. 42.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga  
la seguente legge:

---

**Art. 1 Oggetto.****In vigore dal 24 luglio 2012**

1. La presente legge disciplina le agevolazioni in favore dei giovani professionisti nel campo delle professioni intellettuali.

---

**Art. 2 Definizioni.****In vigore dal 24 luglio 2012**

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "professione intellettuale", l'attività economica, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ed alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente;

b) per "professione di interesse generale", la professione di cui al titolo II del libro quinto del codice civile, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione ad un albo,

**L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).**

previo superamento di un esame di Stato ed il possesso degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria;

c) per "professione riconosciuta", la professione di cui al titolo III del libro quinto del codice civile;

d) per "libero professionista", colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro quinto del codice civile, anche in regime convenzionato se previsto dalla legislazione speciale;

e) per "professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

f) per "professionista", il libero professionista e il professionista dipendente;

g) per "categoria", l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

h) per "esercizio professionale", l'esercizio della professione;

i) per "prestazione professionale", la prestazione del professionista in qualunque forma esercitata;

l) per "legge", la legge e gli atti equiparati dello Stato;

m) per "ordinamento di categoria", le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

n) per "ordine professionale", il consiglio nazionale e gli ordini territoriali;

o) per "consiglio nazionale", il consiglio nazionale dell'ordine professionale;

p) per "esame di Stato", l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 33, della Costituzione;

q) per "consiglieri", i membri del consiglio nazionale e del consiglio dell'ordine territoriale;

r) per "associazioni", le associazioni tra professionisti;

s) per "sindacati", i sindacati dei professionisti;

t) per "giovani professionisti", gli iscritti agli albi o alle associazioni professionali, con meno di cinque anni di esercizio dell'attività professionale;

u) per "dominus", il professionista titolare dell'attività professionale presso cui è esplicitato il tirocinio del praticante.

---

**Art. 3 Finalità.****In vigore dal 24 luglio 2012**

1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano le professioni nell'ambito della Regione per:

a) garantire e tutelare, in attuazione dell'*articolo 41 della Costituzione*, la concorrenza;

b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell'economia e della conoscenza;

c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, le sue libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del territorio regionale;

d) agevolare e favorire l'esercizio della professione da parte dei giovani professionisti, anche attraverso la promozione delle aggregazioni professionali.

**L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).**

2. La Regione promuove ed adotta iniziative finalizzate ad agevolare l'ingresso nella professione di giovani meritevoli e in situazioni di disagio economico mediante l'istituzione di un fondo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro) per l'anno finanziario 2012 per borse di studio, nonché mediante agevolazioni fiscali per l'inizio dell'attività, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.

---

**Art. 4 Istituzione della delega per il lavoro autonomo professionale.  
In vigore dal 24 luglio 2012**

1. Per conseguire le finalità della presente legge, secondo le procedure normative e regolamentari vigenti, il Presidente della Giunta regionale assegna una specifica delega.

---

**Art. 5 Aggregazioni e associazioni tra professionisti.  
In vigore dal 24 luglio 2012**

1. Per svolgere in comune l'attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire tra loro aggregazioni o associazioni. La Regione favorisce i processi aggregativi tra giovani professionisti mediante l'istituzione di un apposito fondo di euro 150.000,00 (centocinquantamila euro) per l'anno finanziario 2012, nonché mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.

2. L'attività dei soci e dei collaboratori o addetti è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni ed alla normativa generale con particolare riferimento alle previsioni del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011 n. 148*, della *legge 12 novembre 2011 n. 183* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012-) e del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012 n. 27*.

---

**L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).****Art. 6 Associazione temporanea regionale tra professionisti.  
In vigore dal 24 luglio 2012**

1. È costituita un'associazione temporanea regionale tra professionisti quando tre o più professionisti, anche in società tra loro, così come disciplinate dalle *leggi 148/2011, 183/2011 e 27/2012*, convengono di riunirsi per eseguire in comune un'opera o un mandato professionale determinato.

2. L'associazione di cui al comma 1 può configurarsi liberamente, nei limiti imposti dalla legislazione nazionale e secondo le forme consentite.

---

**Art. 7 Agevolazioni ed incentivi.  
In vigore dal 24 luglio 2012**

1. I provvedimenti regionali che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti non possono escludere dalle categorie dei destinatari di tali benefici coloro che esercitano attività professionali.

2. La legislazione regionale e la programmazione comunitaria che dispongono finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese devono essere riformulate, per estenderle, per quanto compatibile, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani professionisti.

3. Sono favorite le aggregazioni tra professionisti e interprofessionali costituite in prevalenza da giovani professionisti e quelle che costituiscono sedi operative all'estero nei principali mercati emergenti.

4. La Regione estende alle aggregazioni professionali tra giovani professionisti i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese, limitatamente alle previsioni annuali di spesa previste nella legge di bilancio della Regione.

---

**Art. 8 Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale negli incarichi conferiti dalla Regione Campania.**

**L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).****In vigore dal 24 luglio 2012**

1. Il professionista comunica alla Regione ovvero alle società o agli enti partecipati, al momento dell'assunzione dell'incarico da questi conferito, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, anche in relazione agli obblighi previsti dalla *legge 148/2011* e successive modifiche ed integrazioni.

---

**Art. 9 Tirocinio.****In vigore dal 24 luglio 2012**

1. Per i tirocinanti operanti nell'ambito della regione sono previste agevolazioni specifiche mediante l'utilizzo di un apposito fondo regionale pari ad euro 50.000 (cinquantamila) per l'anno finanziario 2012; il dominus riconosce un rimborso delle spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, ai sensi dell'*articolo 9, comma 4 del D.L. 1/2012*, convertito dalla *legge 27/2012*.

2. La Regione favorisce la collocazione presso studi professionali di giovani che non sono in grado di individuare il professionista per il praticantato, anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni ed i sindacati di professionisti.

---

**Art. 10 Pubblicità.****In vigore dal 24 luglio 2012**

1. L'esercizio professionale nell'ambito della Regione, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

2. I giovani professionisti possono essere destinatari di agevolazioni fiscali, amministrative o tributarie nella realizzazione delle predette forme di pubblicità, limitatamente alle previsioni annuali di spesa contenute nella legge di bilancio regionale.

---

**L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).****Art. 11 Regolamento di attuazione.  
In vigore dal 24 luglio 2012**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare, per l'erogazione dei fondi previsti dagli articoli 3, 5 e 9, apposito regolamento di attuazione.

---

**Art. 12 Norma finanziaria.  
In vigore dal 24 luglio 2012**

1. Per l'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio finanziario con le risorse assegnate alla UPB 3.13.115, mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato: "Attuazione della legge regionale - Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti", opportunamente incrementate della somma pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) mediante prelievo della medesima somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pari importo.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

3. L'*allegato "A" della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2* (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) è conseguentemente integrato e ridotta la dotazione finanziaria prevista dal comma 2 dell'*articolo 4* della citata legge regionale.

---

**Art. 13 Entrata in vigore.  
In vigore dal 24 luglio 2012**

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello *Statuto*, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**L.R. 6 luglio 2012, n. 16 (1).**

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---